

IL LAVORO AUTONOMO IN AZIENDA E LE COLLABORAZIONI COORDINATE CONTINUATIVE

**ALTA FORMAZIONE
WEBINAR AREA LAVORO
Senigallia**

Martedì 20 dicembre 2022

A cura di: Dott. Stefano Carotti, Consulente del Lavoro in Ancona

ARGOMENTI TRATTATI

- Profili di legittimità: le disposizioni di legge e la prassi in materia
- Il lavoro autonomo, il lavoro autonomo occasionale, il lavoro autonomo professionale
- La prestazione di lavoro occasionale
- La collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 c.p.c. e art. 2, comma 1, D.Lgs.n. 81/2015), anche alla luce del D.Lgs. n. 104/2022
- I contratti di appalto e le differenze con il lavoro autonomo
- Rioccupazione lavorativa del soggetto pensionato (Lavoro dipendente-Lavoro parasubordinato-Lavoro autonomo)
- Esempi di Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa e di Contratto di prestazione d'opera intellettuale

The background features abstract geometric shapes, primarily triangles, in various shades of blue and red. On the left, a solid blue triangle points downwards. On the right, a complex arrangement of overlapping triangles in light blue, dark blue, and red creates a dynamic, layered effect. The central text is positioned in the white space between these graphic elements.

LE FONTI DEL DIRITTO

La disciplina del rapporto di lavoro subordinato trova fondamento in una pluralità di fonti giuridiche gerarchicamente collegate tra loro:

- la Costituzione;
- la Normativa Comunitaria;
- le Leggi ordinarie;
- la Legislazione sociale in materia di previdenza e assistenza sociale;
- la normativa regolamentare;
- i Decreti ministeriali;
- la Contrattazione Collettiva Nazionale del Lavoro;
- gli accordi, i contratti collettivi aziendali ed i regolamenti;
- i contratti individuali;
- gli usi e le consuetudini.

(le Circolari Ministeriali, la Prassi Amministrativa e la Giurisprudenza)

INOLTRE

- Circa 84.000 norme di legge e regolamentari in materia, o che comunque riguardano, ancorché parzialmente, la materia
- numero infinito di circolari, note, messaggi, interpelli, *faq*, determinazioni, delibere e accordi interconfederali (oltre a dottrina e tre gradi di giurisprudenza)
- n.1004 Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, per disciplinare non più di 20/25 comparti merceologici

CORRUPTISSIMA RE PUBLICA PLURIMAE LEGES

Corruptissima re publica plurimae leges

è una locuzione latina di **Tacito** (*Annales*, Libro III, 27*), che significa:
“Moltissime sono le leggi quando lo Stato è corrotto”.

A significare che quando lo Stato è molto corrotto e la legalità viene meno, le leggi si moltiplicano, perché sono create non più una volta sola per il bene comune ma *ad personam* e *ad hoc*: negli interessi di mille singoli corruttori in mille situazioni di vantaggio personale.

Il principio della gerarchia delle fonti normative, valido nel diritto comune, secondo il quale una fonte di rango inferiore non può derogare una di rango superiore, assume, invece, un'accezione particolare e differente all'interno del diritto del lavoro.

Nel diritto del lavoro, infatti, una disposizione di legge di rango inferiore può derogare una di rango superiore, ma solo nel caso in cui la stessa contempli disposizioni e condizioni più favorevoli al lavoratore (*c.d. principio del favor*).

LAVORO SUBORDINATO

Vietata la riproduzione e pubblicazione

CONCETTO E DEFINIZIONE DI LAVORO SUBORDINATO

Art. 2094 c.c.

Prestatore di lavoro subordinato

“E’ prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’ambito dell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.

L’elemento qualificante del rapporto è la subordinazione intesa quale assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e gerarchico del datore di lavoro.

I CRITERI DISTINTIVI

Gli elementi caratterizzanti il lavoro subordinato sono:

- la subordinazione del prestatore di lavoro al poter direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro (Telelavoro e Smart Working)
- il lavoratore è soggetto al rispetto di un orario di lavoro fisso e predeterminato (Telelavoro e Smart Working)
- la retribuzione è predeterminata, così come le modalità di erogazione della stessa, e viene definita dal CCNL
- l'assenza del rischio sul risultato della prestazione
- il lavoratore è inserito stabilmente nell'organizzazione aziendale
- la prestazione lavorativa viene svolta in modo continuativo

LAVORO AUTONOMO

Vietata la riproduzione e pubblicazione

IL LAVORO AUTONOMO

Art. 2222 e segg. Cod.Civ.

L'art. 2222 del codice civile definisce il contratto d'opera come quel contratto mediante il quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

A differenza del lavoro subordinato, la prestazione autonoma si caratterizza dall'assunzione del rischio a carico del lavoratore autonomo stesso.

Il lavoro autonomo si contraddistingue altresì per la mancanza degli elementi vincolanti indicati per il lavoro subordinato.

TIPOLOGIE CONTRATTUALI DI LAVORO AUTONOMO

- ***Lavoro autonomo:***
 - *contratto d'opera*
 - *contratto d'opera intellettuale*
- ***Lavoro autonomo occasionale***



OBBLIGO DI NOTIFICA A CARICO DEL COMMITTENTE DEL LAVORO AUTONOMO

L. n. 215 del 17 dicembre 2021 di conversione del D.L. 146/2021

LA COMUNICAZIONE

A far data dal 21 dicembre 2021 è stato introdotto l'obbligo di comunicazione finalizzato all'attività di monitoraggio e di contrasto verso quelle forme elusive date dall'impiego di lavoratori autonomi occasionali (nota 29 Ministero del Lavoro del 11.01.2022).

L'obbligo di comunicazione viene adempiuto tramite notifica all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio (luogo di svolgimento della prestazione), mediante SMS o posta elettronica e con le modalità indicate all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2015.

LE UNICHE DUE ECCEZIONI

1. Lavoratori titolari di Partita Iva
2. Lavoratori che svolgono prestazioni di natura «*prettamente intellettuale*» (tra le quali, ad es., correttori di bozze, progettisti grafici, lettori di opere, relatori in convegni, docenti e redattori di articoli e testi – art. 5 Nota n. 109 del Ministero del Lavoro del 27.01.2022)

LAVORO PARASUBORDINATO

Collaborazioni coordinate e continuative

Vietata la riproduzione e pubblicazione

LAVORO PARASUBORDINATO

(Art. 409 c. 3 c.p.c.)

Una “Prestazione di opera continuativa e coordinata e prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato

“Rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita” (Art. 50 c.1 lett. c bis T.U.I.R.)

Art. 2, comma 1, D. Lgs. n. 81/2015

“A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro”
(Art. 2 c. 1 D. Lgs. n. 81 del 2015)

La collaborazione coordinata e continuativa, pur essendo sostanzialmente una prestazione di lavoro autonomo., si differenzia dal lavoro autonomo “puro” (la *cd.* Partita Iva) di cui all’art. 2222 e segg. c.c., in quanto il collaboratore coordinato e continuativo **si coordina** con il committente

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (*PrestO*)

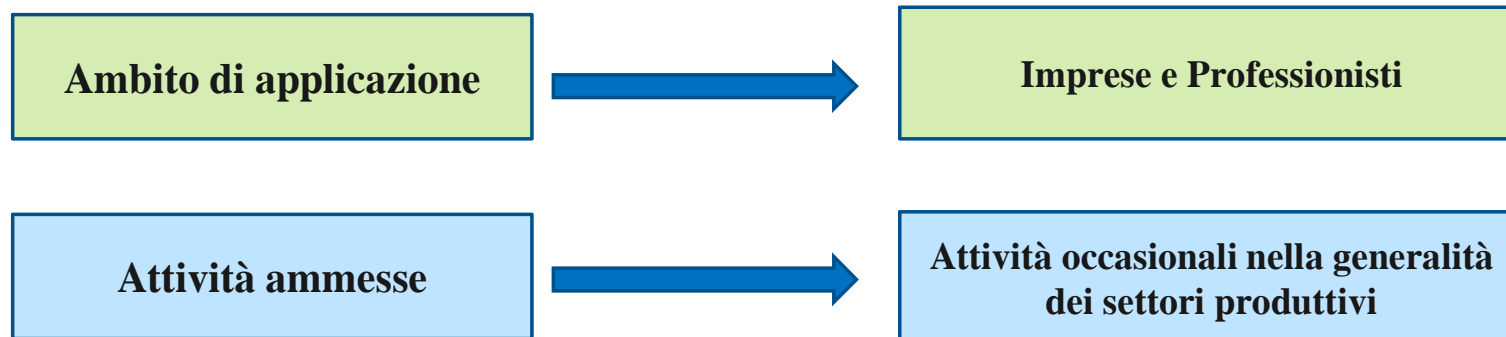
D.L. 50/2017 convertito in Legge 21 giugno 2017, n.96

Vietata la riproduzione e pubblicazione

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

(PrestO)

(Legge n. 96 del 21 Giugno 2017)



Divieto di utilizzo:

- Con soggetti che abbiano cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione col medesimo utilizzatore
- Da parte degli utilizzatori che occupano più di 5 lavoratori a tempo indeterminato
- Da parte delle imprese del settore agricolo (ove esistono disposizioni particolari)
- Da parte delle imprese dell'edilizia o esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo
- Nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi

Valore nominale dei buoni

La misura del compenso è fissata dalle parti, nel rispetto di un minimo orario di € 9,00 netti (lordo € 12,41).

L'importo del compenso giornaliero deve comunque essere almeno pari a € 36,00, cioè alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, anche se la durata effettiva della prestazione risulta inferiore.

Modalità di acquisto

Sulla piattaforma INPS dedicata, con pagamento anticipato

Limiti di importo

Il ricorso alle prestazioni occasionali è ammesso entro il limite, per ciascun anno civile, di:

- Euro 5.000,00, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;
- Euro 5.000,00 per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- Euro 2.500,00, per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.

Termine di comunicazione (da parte dell'Utilizzatore)

Almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione

Sanzione

- in caso di superamento dei limiti di importo: conversione del rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato
- mancata comunicazione preventiva: da € 500,00 ad € 2.500,00 per ogni giorno di prestazione accertata

NOVITA'
INTRODOTTE IN MATERIA
DAL
Decreto Legislativo 27 giugno 2022, n.104

Vietata la riproduzione e pubblicazione

Decreto Legislativo 27 giugno 2022, n.104

Art. 1

Ambito di applicazione

1. **Il presente decreto disciplina** il diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela in relazione ai seguenti rapporti e contratti di lavoro:

- a) contratto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;
- b) contratto di lavoro somministrato;
- c) contratto di lavoro intermittente;
- d) rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente di cui all'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
- e) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
- f) contratto di prestazione occasionale.

omissis

4. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto:

a) i rapporti di lavoro autonomo purché non integranti rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

b) i rapporti di lavoro caratterizzati da un tempo di lavoro predeterminato ed effettivo di durata pari o inferiore a una media di tre ore a settimana in un periodo di riferimento di quattro settimane consecutive;

c) i rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale;

d) i rapporti di collaborazione prestati nell'impresa del datore di lavoro dal coniuge, dai parenti e dagli affini non oltre il terzo grado, che siano con lui conviventi.

****omissis****

Le disposizioni introdotte con il D.lgs. 104/2022 si estendono anche ai contratti di **collaborazione coordinata e continuativa** (co.co.co.) di cui all'art. 409, n.3, c.p.c., oltre che all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.81.

Si ritiene pertanto necessaria l'osservanza di quanto disposto, in particolare, dagli articoli seguitamente indicati.

- **Art. 4** «*Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152*» - le nuove comunicazioni di informazioni, ove compatibili;
- **Art. 8** «*Cumulo di impieghi*»;
- **Art. 9** «*Prevedibilità minima del lavoro*»;
- **Art. 10** «*Transizione a forme di lavoro più prevedibili, sicure e stabili*»;
- **Art. 14** «*Protezione contro il licenziamento o contro il recesso del committente e onere della prova*»

CONTRATTO DI APPALTO

Art.1655 c.c.

Art.29, c.1 e 3, D.Lgs.276/2003

Per **appalto** si intende il contratto con il quale una parte (**Appaltatore**) assume, con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro, a favore di un altro soggetto (**Committente/Appaltante**)

*Laddove la prestazione/servizio da parte dell'Appaltatore venga svolta all'interno dei locali del Committente, si parla di **appalto endo-aziendale***

Requisiti di un APPALTO LECITO



- ✓ Propria struttura, propria organizzazione aziendale, propri mezzi e attrezzature
- ✓ Competenze specifiche
- ✓ Organizzazione, direzione e controllo del proprio personale addetto
- ✓ Pluricommitenza
- ✓ Esecuzione di un intero servizio o di una intera produzione o fase autonoma di essa
- ✓ Nessun controllo o direzione diretta dell'appaltante nei confronti dei lavoratori dell'appaltatore
- ✓ Potere disciplinare dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti
- ✓ Nessuna promiscuità tra i dipendenti dell'appaltatore e i dipendenti dell'appaltante.
- ✓ Rischio d'impresa in capo all'appaltatore

CAMBIO DI APPALTO

Il cambio di appalto consiste in una variazione della società appaltatrice del servizio affidato a società esterna.

Il cambio di appalto non configura di per sé una operazione di trasferimento d'azienda tra società appaltatrici (qualora il nuovo appaltatore sia dotato di propria struttura organizzativa ed operativa e ove siano presenti elementi di discontinuità tali da determinare in capo allo stesso una specifica identità di impresa).

Un difforme orientamento della giurisprudenza considera tuttavia la disciplina del trasferimento d'azienda applicabile anche nella successione del contratto di appalto di un servizio, sempre che si abbia un passaggio di beni di non trascurabile entità, tale da rendere possibile il proseguimento, con continuità, di una specifica attività d'impresa.

La disciplina che regola gli effetti sui rapporti di lavoro in caso di cambio di appalto (così come nell'operazione primaria e principale di affidamento all'esterno di servizi e/o di produzione di beni) deriva dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (cd. *Clausola Sociale* di “subentro automatico e continuità del rapporto”). Gli adempimenti che ne derivano obbligano le Parti esclusivamente nel caso in cui sia l'appaltante che l'appaltatore applicano il medesimo contratto collettivo. Diversamente, gli effetti sui rapporti di lavoro derivanti da cambio di appalto sono generalmente concordati in sede di stipula di un Contratto Collettivo Aziendale

IL REGIME DI SOLIDARIETA' NEI CONTRATTI DI APPALTO

- Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 276/2003 così come modificato dall'Art. 2, c 1. lett. a) e b), d.l. 17.03.2017 convertito senza modificazioni dalla l. 20.04.2017 n. 49.
- Circ. INL 11.07.2018 n. 10

In caso di appalto di opere o di servizi il committente è obbligato in solido con l'appaltatore nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.



DIFFERENZE TRA CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO E CONTRATTO D'APPALTO

Vietata la riproduzione e pubblicazione

La **differenza fondamentale** tra contratto di appalto e prestazione d'opera (lavoro autonomo) è **la tipologia di soggetto che deve realizzare l'opera o il servizio.**

Se l'attività è realizzata da un fornitore prevalentemente con il proprio lavoro si parlerà di contratto d'opera o di servizio. Se invece si tratta di un'opera realizzata da un'impresa che utilizza mezzi e risorse organizzate si tratterà di un contratto d'appalto.

L'**appaltatore** è un imprenditore dotato di un'organizzazione imprenditoriale complessa e articolata con la quale organizza le risorse e i mezzi utili.

L'imprenditore infatti impartisce ai propri dipendenti le istruzioni opportune per l'esecuzione del lavoro.

In genere l'appalto sarà svolto quindi da una società (ad esempio una s.r.l. o una s.p.a., ovvero anche una società cooperativa).

Invece, il **prestatore d'opera** è una persona che fornisce direttamente il proprio lavoro, eventualmente con l'aiuto di familiari e/o pochi collaboratori.

La prestazione d'opera sarà utilizzata da una persona fisica, un artigiano, un professionista intellettuale o una ditta individuale (piccolo imprenditore).

RIOCCUPAZIONE LAVORATIVA DEL SOGGETTO PENSIONATO

(LAVORO DIPENDENTE - LAVORO PARASUBORDINATO - LAVORO AUTONOMO)

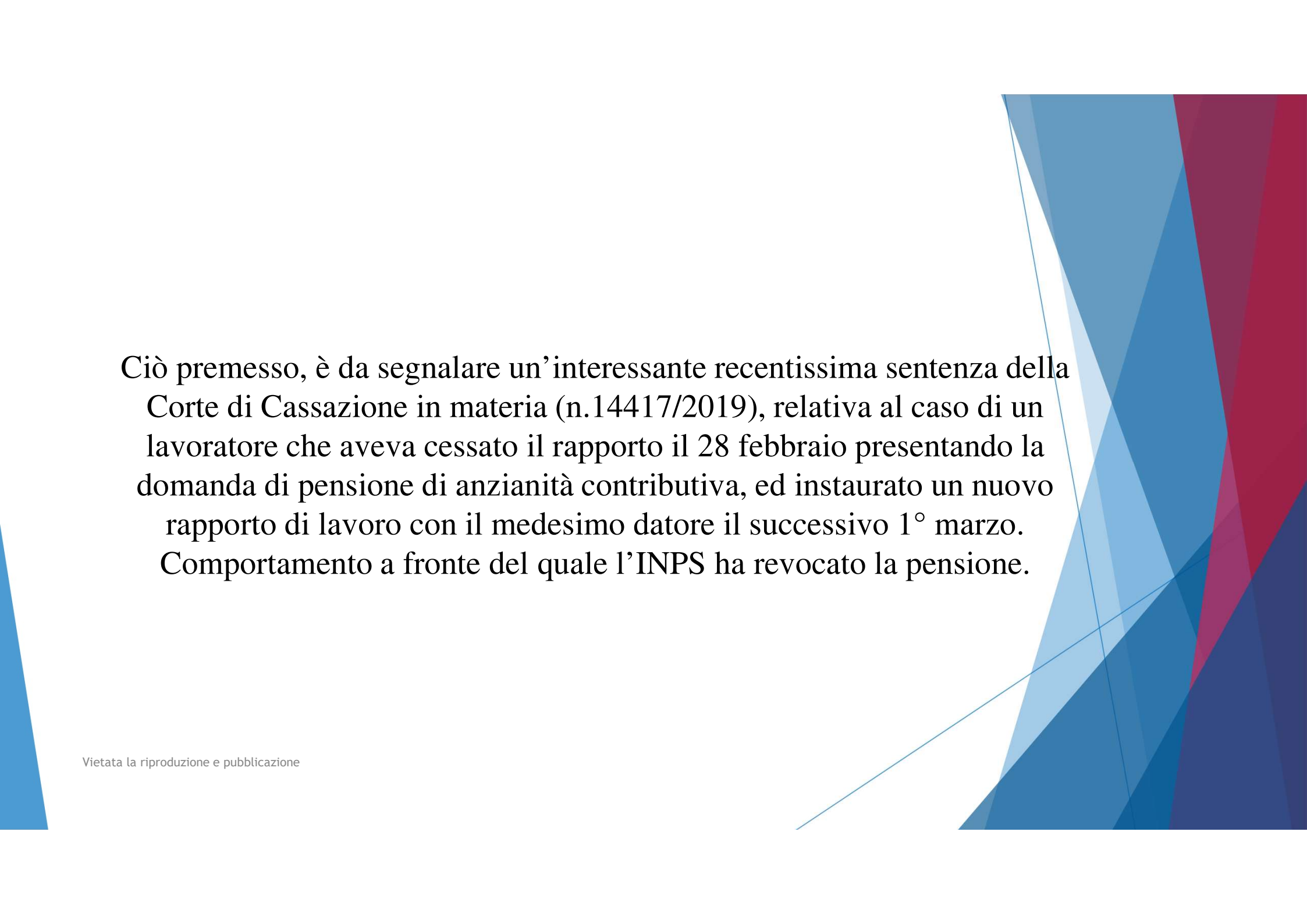
Vietata la riproduzione e pubblicazione

Secondo la normativa vigente le pensioni – sia di vecchiaia sia di anzianità – sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente.

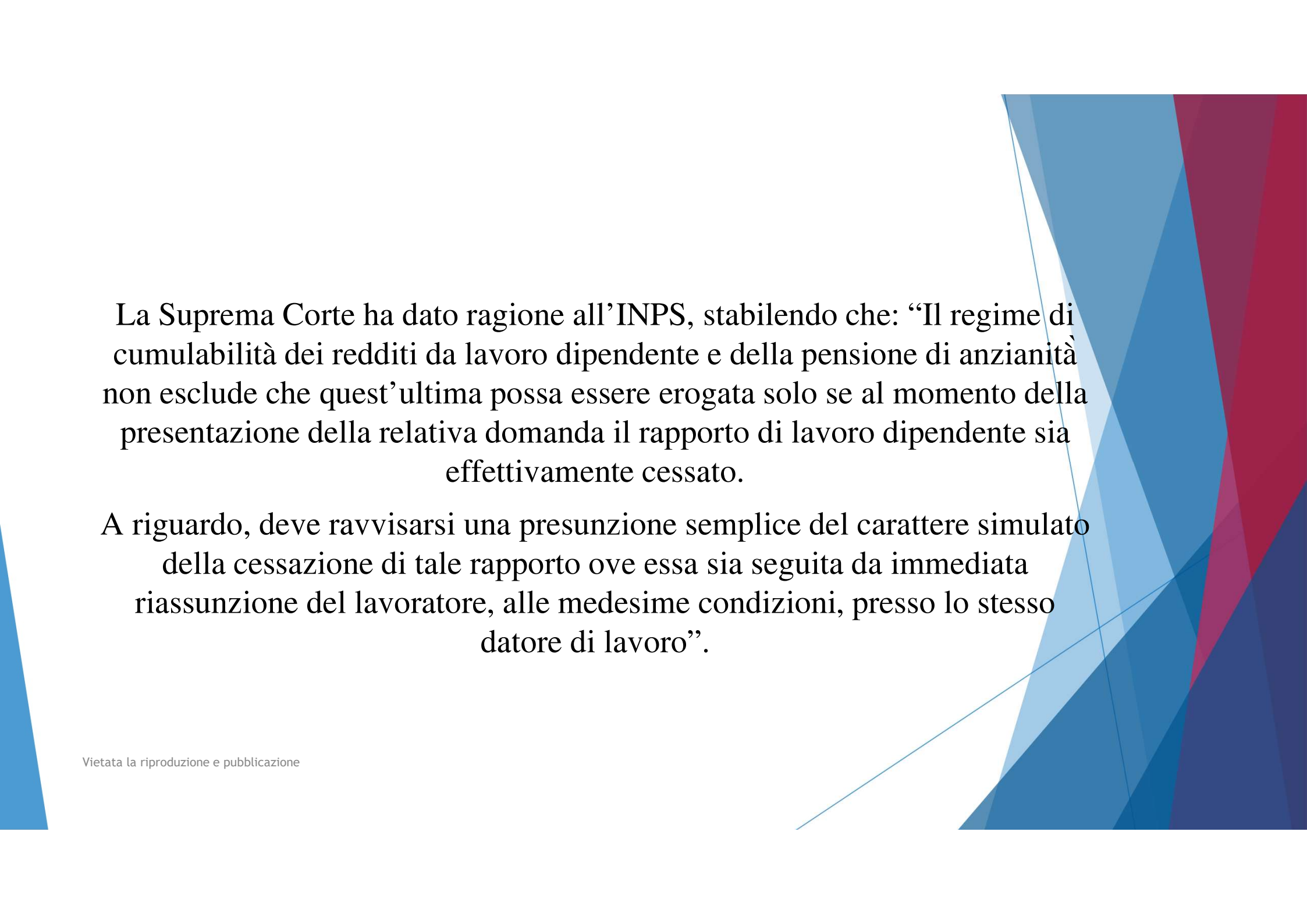
Nel rapporto di lavoro dipendente la domanda di pensionamento viene peraltro accettata solo se il lavoratore ha cessato il suo ultimo rapporto di lavoro; mentre nel caso del lavoratore autonomo o parasubordinato, dell'artigiano e dell'imprenditore, la domanda di pensione non presuppone la cessazione dell'attività.

Il passaggio da lavoratore dipendente attivo a lavoratore dipendente pensionato richiede dunque un intervallo temporale, nonché il previo ottenimento della pensione.

Il Ministero del Lavoro ha chiarito che nell'ambito del rapporto subordinato alla data di presentazione della domanda di pensione il rapporto di lavoro non deve più sussistere, ed ha dichiarato inammissibile la coincidenza tra la decorrenza della pensione e la data di rioccupazione del lavoratore pensionato.



Ciò premesso, è da segnalare un'interessante recentissima sentenza della Corte di Cassazione in materia (n.14417/2019), relativa al caso di un lavoratore che aveva cessato il rapporto il 28 febbraio presentando la domanda di pensione di anzianità contributiva, ed instaurato un nuovo rapporto di lavoro con il medesimo datore il successivo 1° marzo. Comportamento a fronte del quale l'INPS ha revocato la pensione.



La Suprema Corte ha dato ragione all'INPS, stabilendo che: “Il regime di cumulabilità dei redditi da lavoro dipendente e della pensione di anzianità non esclude che quest'ultima possa essere erogata solo se al momento della presentazione della relativa domanda il rapporto di lavoro dipendente sia effettivamente cessato.

A riguardo, deve ravvisarsi una presunzione semplice del carattere simulato della cessazione di tale rapporto ove essa sia seguita da immediata riassunzione del lavoratore, alle medesime condizioni, presso lo stesso datore di lavoro”.

Da notare che l'effettiva cessazione del servizio lavorativo non può essere aggirata semplicemente con la stipulazione di altre tipologie contrattuali, quali co.co.co, contratto d'opera autonomo, nomina di amministratore: qualora, infatti, si accerti che di fatto il rapporto ha contenuti sostanzialmente identici al precedente interscambio tra le medesime parti, comunque la cessazione di quest'ultimo sarà ritenuta simulata, con l'aggravante della riunione del secondo rapporto al primo di natura subordinata, con continuità dello stesso e obbligo datoriale al versamento delle differenze retributive e contributive nelle more maturate.

Per tali motivi, qualora il lavoratore che ne abbia i requisiti voglia richiedere la pensione e comunque continuare a lavorare con il medesimo datore di lavoro a ciò disponibile, occorre adottare i seguenti accorgimenti:

- cessare il rapporto prima di richiedere la pensione;
- fare intercorrere un congruo periodo di tempo tra il precedente rapporto di lavoro e il nuovo (almeno due mesi pieni);
- qualora si voglia variare la tipologia contrattuale di lavoro (non più subordinato ma autonomo, co.co.co., ecc.), curare la reale variazione della modalità lavorativa ed eliminare qualsiasi indice di subordinazione e inserimento stabile nella struttura aziendale (no benefit, no inserimento in organigramma, no mail aziendale, ecc.).



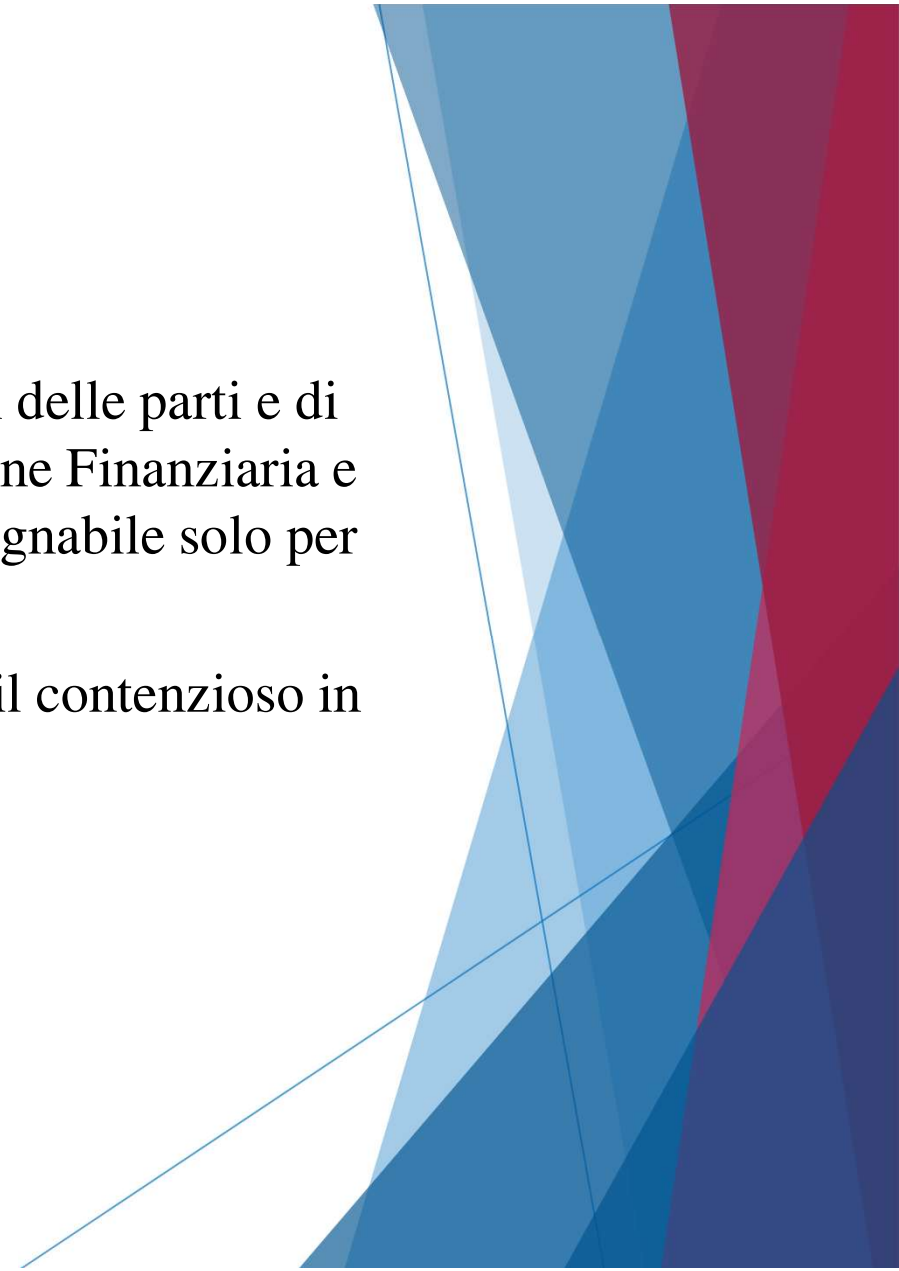
CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO

Titolo VIII, capo I, art. 75 e segg. D.lgs. 276/2003

L'istituto della **certificazione dei contratti** permette alle parti stipulanti, su base volontaria e consensuale, di richiedere e ottenere da parte di specifici organismi (le c.d. Commissioni di certificazione) la corretta qualificazione del contratto di lavoro da loro stipulato (all'atto della sottoscrizione o successivamente).

La certificazione produce i suoi effetti nei confronti delle parti e di tutti i terzi interessati (INPS, INAIL, Amministrazione Finanziaria e Ministero del Lavoro) e rende l'atto certificato impugnabile solo per motivi specifici.

La finalità principale dell'istituto è quella di ridurre il contenzioso in materia di rapporti di lavoro.



ESEMPI di:

- *Contratto di collaborazione coordinata e continuativa*
- *Contratto d'opera intellettuale (lavoro autonomo)*

Esempio di contratto di collaborazione coordinata e continuativa

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

ex art. 409 c.p.c. D.Lgs. n. 104/2022

Tra

La Società/Ditta _____ avente sede in _____ - _____ (C.F. _____) in persona del Sig. _____, nato a _____ il _____ e residente a _____, in via _____, più brevemente di seguito indicato come "Committente",

e

La Sig.ra _____, nata a _____ il _____ e residente a _____ in via _____, C.F.: _____, più brevemente di seguito indicata come "Collaboratrice",

congiuntamente indicati come le "Parti".

Premesso che

- Il Committente svolge attività di _____ e necessita della collaborazione di una persona con esperienza specifica che collabori e supporti alcune attività specificatamente connesse con _____;
- è intenzione della Collaboratrice realizzare tale prestazione, avendone la capacità e l'esperienza necessarie;
- è intendimento delle Parti di svolgere la prestazione in piena autonomia ed escludendo ogni vincolo di subordinazione;

si conviene

di stipulare il presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa, conformemente a quanto previsto dall'art. 409 c.p.c. e dall'articolo 2222 e ss. cod. civ., regolamentato dai seguenti patti e dalle seguenti condizioni:

Articolo 1

Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2

Oggetto

In relazione alle citate esigenze del Committente, l'oggetto del presente incarico e, quindi, l'attività della Collaboratrice consisterà _____ (enunciazione delle attività cui la Collaboratrice sarà tenuta ad eseguire)

Articolo 3

Modalità di svolgimento delle prestazioni

La Collaboratrice non è inserita nell'organizzazione gerarchica né funzionale del Committente e svolgerà le prestazioni oggetto del presente contratto in piena autonomia, senza l'obbligo di seguire particolari direttive tecniche o organizzative, né alcun orario di lavoro preventivamente determinato, fermo restando un necessario quanto funzionale coordinamento con il Committente.

La Collaboratrice resta, pertanto, obbligata soltanto al conseguimento del risultato pattuito, senza che sia tenuta ad osservare alcuna direttiva specifica né rispondere in via gerarchica ad alcun membro dell'organizzazione aziendale.

Nell'esecuzione del presente incarico la Collaboratrice autonoma presterà l'attività presso la propria abitazione o in altro luogo liberamente scelto; potrà comunque avvalersi, ove ritenuto necessario, dei locali oltre che delle attrezzature messe a disposizione dal Committente, presso la Sede di _____.

La Collaboratrice si impegna altresì a svolgere le prestazioni affidate con diligenza, cura e professionalità.

Articolo 4

Malattia, infortunio e maternità

In caso di malattia, infortunio o maternità della Collaboratrice durante lo svolgimento del presente incarico, verranno applicate le disposizioni di legge e di prassi vigenti in materia.

Articolo 5

Corrispettivo

A fronte delle prestazioni di cui all'art. 2 e per tutta la durata del presente contratto, viene fissato un corrispettivo totale di euro _____, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali come per legge.

Il corrispettivo di cui al precedente punto, al netto delle ritenute dovute, sarà erogato in quote mensili di pari importo.

Articolo 6

Rimborso spese

Le spese di trasporto, vitto e alloggio inerenti all'attività affidata e sostenute dalla Collaboratrice in occasione di eventuali trasferte saranno rimborsate dal Committente, purché siano preventivamente autorizzate.

Il rimborso avverrà a seguito di presentazione di idonea nota riepilogativa corredata da documenti giustificativi di spesa.

Ai fini contrattuali e di riferimento per l'eventuale ricorrenza delle trasferte, la sede viene concordemente individuata ad _____.

Articolo 7

Durata dell'incarico e recesso

L'incarico viene conferito a far data dal ____/____/2022 e terminerà alla data del ____.

Alla data di cessazione di tale periodo, il contratto si intenderà risolto, a tutti gli effetti contrattuali e di legge, se non espressamente rinnovato per iscritto.

Ciascuna delle Parti potrà comunque recedere in ogni momento dal presente contratto dandone comunicazione scritta alla controparte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata, riconoscendo alla stessa un periodo di preavviso di almeno ____ (30) ____ giorni.

In caso di recesso da parte del Committente, resta salvo il diritto della Collaboratrice al compenso per l'attività prestata fino al momento del recesso stesso, sempreché utilizzabile dal Committente stesso.

Articolo 8

Clausola risolutiva espressa

Ciascuna delle Parti potrà risolvere anticipatamente il presente contratto con effetto immediato al verificarsi di un evento che costituisca giusta causa di risoluzione, dandone comunicazione scritta alla controparte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mezzo Posta Elettronica Certificata, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, la Collaboratrice avrà diritto al compenso sino a quel momento maturato, ai sensi dell'art. 5 del presente accordo, sempreché la parte di lavoro già effettuata risulti utilizzabile dal Committente e fatto salvo il diritto dello stesso al risarcimento dell'eventuale danno.

Articolo 9

Salute e sicurezza sul lavoro

Il Committente darà piena attuazione agli obblighi derivanti dalla vigente normativa in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresa la formazione obbligatoria, laddove la prestazione venga resa presso la sede del Committente medesimo.

La Collaboratrice si impegna a rendere tempestivamente note eventuali situazioni di anomalie che dovessero essere riscontrate in occasione dello svolgimento della propria attività.

La Collaboratrice, interagendo con il Committente, sarà esclusivamente responsabile dell'osservanza delle norme antinfortunistiche e prevenzionistiche attinenti ai rischi specifici della propria attività.

Per la parte di attività svolta presso la sede del Committente, la Collaboratrice dichiara di aver ricevuto informazioni dettagliate in merito ai rischi specifici dell'ambiente di lavoro in cui dovrà eseguire la propria attività e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Articolo 10

Clausola di Riservatezza

La Collaboratrice si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle informazioni riservate acquisite da parte del Committente ed identificate come tali nell'ambito del presente contratto, e/o di eventuali altri documenti successivi.

Le informazioni riservate (informazioni private e confidenziali, dati e quant'altro il Committente trasmette alla Collaboratrice in forma orale, scritta, elettronica o comunque tangibile), chiaramente identificate come tali, costituiscono un patrimonio professionale di rilevante valore economico per il Committente.

La Collaboratrice deve dunque attenersi alle seguenti prescrizioni:

- Deve considerare strettamente riservate e non divulgare/ non rendere note a soggetti terzi le informazioni ritenute tali;
- Deve adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;
- Osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di Tutela della Privacy e di protezione dei dati personali.

La Collaboratrice, ai sensi dell'art. 2235 c.c., custodisce la documentazione fornita dal Committente per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico (salvo diversi accordi con il Committente stesso) e per quello ulteriore eventualmente previsto dalla legge.

La Collaboratrice si impegna a tenere il Committente regolarmente e tempestivamente informato di tutti i risultati conseguiti in merito alle ____ (attività) effettuate.

Su semplice richiesta del Committente, la Collaboratrice deve restituire al Committente stesso, entro e non oltre 7 giorni lavorativi, ogni e qualsivoglia materiale connesso al presente accordo e comunque tutte le informazioni riservate nei relativi supporti comprese le eventuali copie, non essendoLe stato consentito di trattenerle personalmente.

Alla scadenza del presente contratto e/o in ogni caso di risoluzione dello stesso, la Collaboratrice si impegna a riconsegnare al Committente la documentazione in originale e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle informazioni riservate di cui al presente articolo.

La Collaboratrice si impegna altresì a cancellare o distruggere qualsiasi duplicazione e registrazione effettuata su qualunque supporto delle informazioni riservate.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo 9, fermo restando il risarcimento, da parte della Collaboratrice, di tutti i danni derivanti, sin d'ora quantificati a titolo di "penale" in un importo minimo pari a ____.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

Giusto quanto previsto in materia dal Regolamento UE 2016/679 e dal D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., la Collaboratrice, preso atto della informativa resagli ai sensi della vigente disciplina, avendo noti i diritti riconosciutigli per effetto della specifica normativa in vigore, acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità e nei limiti indicati nell'informativa, autorizzando il Committente a trattarli, anche comunicandoli a terzi, in relazione agli adempimenti conseguenti al presente contratto.

Articolo 12

Cumulo di impieghi

Al fine di consentire la verifica del rispetto delle condizioni di cui al comma 2, art. 8, D.lgs. n. 104/2022 in merito al cumulo di impieghi, la Collaboratrice si obbliga a comunicare preventivamente al Committente l'intenzione di instaurare un nuovo e diverso rapporto di lavoro con altro soggetto, contestuale a quello avviato con il presente Contratto.

Articolo 13
Foro competente

Qualsiasi controversia derivante o connessa all'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale Civile di _____.

Articolo 14
Clausole finali

Il presente contratto racchiude interamente la volontà delle Parti in ordine al rapporto instaurato e annulla ogni altra precedente pattuizione, accordo o intesa tra le stesse che, ove esistente, si considererà pertanto risolta senza che nessuna delle Parti possa reclamare, a tal riguardo, alcuna indennità e/o diritto.

Nessuna delle Parti è autorizzata a trasferire, cedere o in alcun modo disporre dei diritti od obblighi nascenti dal presente contratto, senza il previo consenso scritto della controparte.

Il presente contratto potrà essere modificato per concorde volontà delle Parti soltanto per iscritto.

Articolo 15
Disposizione di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto troveranno applicazione le norme contenute nel Libro V, Titolo III, Capo I del codice civile nonché ogni altra disposizione di legge disciplinante la materia.

Il presente accordo, frutto di congiunta e compiuta valutazione delle Parti, viene letto, confermato e sottoscritto in _____, il _____

La Collaboratrice

Il Committente

Esempio di contratto di prestazione d'opera intellettuale

SCRITTURA PRIVATA CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE (art. 2229 e segg. c.c.)

Il giorno _____, presso gli uffici della _____, Via _____, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di legge,

TRA

Il/La _____, nato/a a _____ il _____, C.F. _____, in qualità di Legale Rappresentante della Società _____, con sede legale in _____, Via _____ e sede operativa in _____, Via _____ e P. IVA _____, di seguito denominata "Committente"

E

_____ , nato a _____ il _____, C.F. _____, P. IVA _____, residente a _____ (_____), Via _____, di seguito denominato "Consulente",

premesso che:

- La Committente, nell'ambito della propria attività di _____ ha interesse ad affidare _____ (specificazione delle attività concesse al Consulente) ad un Consulente con i requisiti e le competenze richieste;
- il Consulente si dichiara disponibile, avendo la capacità, le conoscenze e le attitudini necessarie a svolgere le prestazioni professionali funzionali all'espletamento dell'incarico;

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1) Conferimento dell'incarico professionale

La Committente conferisce al Consulente gli incarichi di _____, così come specificatamente descritti al successivo Art. 3).

Art. 2) Accettazione dell'incarico professionale

Il Consulente accetta l'incarico garantendo la qualità della prestazione nell'esclusivo interesse della Committente. L'incarico sarà svolto esclusivamente dal Consulente.

Art. 3) Oggetto della prestazione del Consulente

Le prestazioni professionali conferite al Consulente sono di seguito descritte:

Art. 4) Diligenza e autonomia nell'esecuzione dell'incarico

Il Consulente si impegna a svolgere l'incarico affidato con la massima professionalità, confidenzialità e diligenza richiesta dalla natura dell'attività da esercitare, dalla legge e dalle consuetudini vigenti. Il Consulente svolgerà la propria attività in totale autonomia, senza assoggettamento ad alcun vincolo di subordinazione e/o di eterorganizzazione verso la Committente. Resta salvo il diritto della Committente di verificare la regolare esecuzione dell'incarico oggetto del presente accordo. Nell'esecuzione dell'incarico, il Consulente potrà avvalersi dei locali oltre che delle attrezzature messe a disposizione dalla Committente.

Art. 5) Onorari e rimborsi spese

Le Parti concordano espressamente ed accettano:

5.1 di stabilire che per le prestazioni di cui al precedente Art. 3) viene pattuito un compenso lordo, pari ad € _____ (importo in lettere/00) oltre iva, così come preventivato dal Consulente, per i primi 12 mesi ed € _____ (importo in lettere/00) per i successivi 12 mesi, che verrà liquidato a mezzo bonifico bancario a presentazione fattura, sulle coordinate bancarie fornite dal Consulente medesimo.

Detto compenso è determinato di comune accordo tra le Parti, in relazione alla qualità e quantità della prestazione, tenuto conto di quanto disposto dalle previsioni di legge in materia;

5.2 che, in aggiunta a quanto sopra, in relazione al raggiungimento da parte del Consulente degli obiettivi assegnati, anche in considerazione della tempestività di realizzazione degli incarichi conferiti, la Committente potrà corrispondere al Consulente un ulteriore compenso a titolo di *una tantum*, secondo i tempi e le modalità convenute in apposito accordo tra le Parti;

5.3 che in occasione di trasferte che il Consulente dovesse effettuare per l'espletamento di specifici incarichi allo stesso affidati, gli verranno rimborsate le spese effettivamente sostenute per conto della Committente e regolarmente documentate, secondo le disposizioni di legge vigenti;

5.4 che ogni ulteriore prestazione, non descritta nel presente documento, che non sia stata preventivamente concordata e che dovesse comportare onorari non previsti, non potrà essere svolta dal Consulente incaricato senza averne previamente pattuito il compenso con la Committente ed aver redatto un nuovo incarico professionale;

5.5 che il compenso pattuito nel presente contratto è ritenuto dalle Parti congruo e proporzionato alla complessità dell'incarico e soddisfacente per entrambe le Parti.

Art. 6) Durata della prestazione

La prestazione resa dal Consulente è da intendersi per la durata di anni due e decorrerà dal _____ con scadenza il _____. Il contratto potrà essere rinnovato alla scadenza, con atto scritto concordato tra le parti.

La prestazione sarà svolta presso la sede della Committente e al di fuori della stessa, in relazione alle effettive necessità degli incarichi da svolgere.

Art. 7) Riservatezza

7.1 Il Consulente si impegna a mantenere assoluta confidenzialità riguardo alle informazioni riservate acquisite da parte della Committente ed identificate come tali nell'ambito del presente accordo, e/o di eventuali altri documenti successivi.

7.2 Le informazioni riservate (informazioni, notizie, dati, valutazioni, proposte, offerte, progetti e quant'altro la Committente trasmette al Consulente in forma orale, scritta, grafica, elettronica o comunque tangibile), chiaramente identificate come tali, costituiscono un patrimonio tecnico e commerciale di rilevante valore economico per la Parte Committente che ha posto in essere tutti gli strumenti per mantenerle segrete.

La Parte Consulente deve dunque attenersi alle seguenti prescrizioni:

- Deve considerare strettamente riservate e non divulgare/ non rendere note a soggetti terzi le informazioni ritenute tali;
- Deve adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie e opportune, secondo i migliori standard professionali, al fine di mantenere riservate le informazioni, nonché al fine di prevenire accessi non autorizzati, sottrazione e manipolazione delle stesse;
- Osservare rigorosamente la normativa vigente in materia di Tutela della Privacy e di protezione dei dati personali.

7.3 Il Consulente dichiara di ben conoscere il precetto di cui all'art. 12 della legge a tutela del diritto d'autore, così riconoscendo che *"l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l'opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l'esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione"*.

Di tal che il Consulente non potrà utilizzare, trasferire, riprodurre o copiare opere e/o realizzazioni della Committente, se non previo specifico consenso. In nessun caso, il presente accordo concede al Consulente alcun diritto o concessione di permessi, licenze o altri diritti di proprietà intellettuale e industriale, su brevetti, produzioni e modelli ad opera della Committente.

7.4 È fatto totale divieto al Consulente di provvedere alla pubblicazione "on-line" sul Sito Web _____ (*facoltativo*), delle realizzazioni ed opere che sia venuto ad adempiere su incarico della Committente o di qualsiasi altro tipo di documentazione.

7.5 Il Consulente, ai sensi dell'art. 2235 c.c., custodisce la documentazione fornita dalla Committente per il tempo strettamente necessario all'espletamento dell'incarico (salvo diversi accordi con la Committente stessa) e per quello ulteriore eventualmente previsto dalla legge. Tutte le informazioni riservate fornite dalla Committente

al Consulente rimangono di proprietà di Parte proprietaria e saranno considerate in comodato all'altra Parte, solo per il limitato scopo ivi specificato.

In nessun caso il presente accordo offre e/o concede al Consulente alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di qualsiasi brevetto presente e futuro, marchio di fabbrica, modelli o altri diritti di proprietà intellettuale o industriale rispetto alle informazioni riservate.

7.6 Il Consulente si impegna a tenere la Committente regolarmente e tempestivamente informata di tutti i risultati conseguiti in merito alle realizzazioni _____ realizzate.

7.7 Su semplice richiesta della Committente, il Consulente deve restituire, entro e non oltre 7 giorni lavorativi, a Parte proprietaria ogni e qualsivoglia materiale connesso al presente accordo e comunque tutte le informazioni riservate nei relativi supporti comprese le eventuali copie, non essendogli stato consentito di trattenerle personalmente.

7.8 Alla scadenza del presente accordo e/o in caso di risoluzione dello stesso, il Consulente si impegna a riconsegnare alla Committente la documentazione in originale e tutte le copie dei documenti, su qualunque supporto creati, che contengano o che si riferiscano alle informazioni riservate di cui al presente articolo. Il Consulente si impegna altresì a cancellare o distruggere qualsiasi registrazione effettuata su qualunque supporto delle informazioni riservate.

7.9 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Committente ha la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo 9.3, fermo restando il risarcimento, da parte del Consulente, di tutti i danni derivanti, sin d'ora quantificati a titolo di "penale" in un importo minimo pari agli ultimi 12 mesi di compenso complessivo professionale.

Art. 8) Informazione della Committente

8.1 Il Consulente si dichiara consapevole ed informato dalla Committente circa il grado di complessità dell'incarico e di aver ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri per lo svolgimento dell'incarico professionale ipotizzabili ad oggi.

8.2 La Committente, per lo svolgimento dell'incarico da parte del Consulente porrà a disposizione l'insieme delle informazioni e dei documenti in suo possesso o reperibili, che si rendessero necessari e rilevanti ai fini dell'esecuzione dell'incarico.

Art. 9) Recesso

9.1 Secondo quanto sancito dall'art. 2227 c.c. la Committente potrà recedere a suo insindacabile giudizio, dal presente contratto in qualsiasi momento, revocando l'incarico conferito, senza alcun obbligo di motivazione, dandone comunicazione scritta a mezzo di raccomandata a/r o via PEC al Consulente.

Il Consulente potrà recedere dal presente contratto anche antecedentemente rispetto alla scadenza, salvo preavviso di almeno 90 giorni rispetto alla data in cui il recesso debba avere esecuzione, da comunicare alla Committente mediante raccomandata a/r o per mezzo PEC.

Il diritto di recedere dal presente contratto deve essere comunque esercitato dal Consulente in modo tale da non recare pregiudizio alla Committente.

9.2 Ove si verifichi una causa di impossibilità sopravvenuta ex art. 2228 c.c. non imputabile ad alcuna delle parti, il presente contratto si risolve ed il Consulente "ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato, in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta".

9.3 Ciascuna Parte potrà risolvere anticipatamente il presente contratto con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., al verificarsi di un evento che costituisca giusta causa di risoluzione (condizione tale da non consentire/permettere la prosecuzione del rapporto), dandone comunicazione all'altra parte a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e/o PEC, salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti. Dà diritto alla risoluzione immediata del contratto, da parte della Committente, in particolare la violazione degli obblighi disposti dall'art. 7 del presente accordo da parte del Consulente (ex art. 2119 c.c.).

9.4 In caso di scioglimento anticipato del contratto, indipendentemente dalle ragioni in essere, il Consulente avrà diritto al compenso sino ad allora maturato, oltre all'eventuale rimborso delle spese autorizzate delle quali il Consulente sia in grado di fornire adeguata prova.

Art. 10) Patto di non concorrenza

10.1 La Parte Consulente per tutta la durata del rapporto professionale, non può trattare affari per conto proprio o di terzi, in concorrenza diretta con la Committente, ed è tenuta a non divulgare notizie attinenti all'organizzazione aziendale o qualsiasi notizia che in qual modo possa recare danno o detrimento di sorta alla Committente.

Si conviene altresì espressamente, ai sensi dall'art. 2596 c.c., che il Consulente non potrà esercitare detta attività concorrente, a seguito della risoluzione del contratto, né in proprio, né per interposta persona, né quale socio e/o amministratore di Società esercenti la predetta attività, né quale lavoratore subordinato di tali imprese, né a qualsivoglia altro titolo.

10.2 L'oggetto del presente patto di non concorrenza è costituito dalle attività di _____.

Il Consulente potrà quindi esercitare la propria attività in qualunque altro ramo, con la sola esclusione di quelli ora richiamati.

10.3 Il presente patto di non concorrenza avrà efficacia dalla data di cessazione di questo e cesserà a seguito del decorso di anni tre da tale data.

10.4 In caso di inadempienza da parte del Consulente degli obblighi sottoscritti con il presente atto, lo stesso sarà tenuto a corrispondere alla Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., a titolo di penale una somma pari ad euro € ____/____ (____/____), salva la prova del maggior danno.

Art. 11) Elezione di domicilio

Ai fini del presente contratto e di ogni eventuale controversia da esso nascente o ad esso collegata, la Committente dichiara di eleggere domicilio presso la propria sede operativa.

Ai fini del presente atto e di ogni eventuale controversia da esso nascente o ad esso collegata il Consulente dichiara di eleggere domicilio presso la propria residenza.

Art. 12) Foro esclusivo

Le Parti espressamente pattuiscono che per ogni controversia nascente da/o collegata al presente contratto, derivante dalla sua applicazione e/o interpretazione, il Foro competente sarà, in via esclusiva, quello di _____.

Art. 13) Varie

Per quanto non espressamente previsto, le Parti fanno riferimento alle leggi vigenti in materia.

Art. 14) Trattamento dei Dati Personali

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. recanti le disposizioni a tutela delle persone e degli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si informa che, con la sottoscrizione della presente scrittura privata, si dà apposito consenso affinché i dati forniti possano essere trattati, direttamente o anche attraverso terzi, per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalla normativa comunitaria, e in particolare per dare esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali.

Il Consulente dichiara di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (T.U. in materia di Privacy) e ss.mm.ii., unitamente a copia degli artt. da 7 a 10 del Decreto Legislativo medesimo, ed esprime, giusto quanto previsto al paragrafo precedente, il consenso al trattamento dei propri dati qualificati come personali dalla citata legge nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell'informativa.

Redatto e sottoscritto in doppio originale il _____ in _____ (____)

LA COMMITTENTE

IL CONSULENTE

The logo for Ranocchi software, featuring the word "Ranocchi" in a white serif font above the word "software" in a smaller white sans-serif font, all contained within a rectangular box with a red-to-purple gradient.

Ranocchi
software

The logo for Carotti & Associati, featuring a stylized graphic of three vertical bars of increasing height to the left of the text.

CAROTTI & ASSOCIATI
consulenza del lavoro
società tra professionisti a.r.l.

GRAZIE

per

L'ATTENZIONE!!!!

A cura di: Dott. Stefano Carotti, Consulente del Lavoro in Ancona